



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

CORPO POLIZIA LOCALE

Unità Operativa Semplice Sicurezza Viabilistica

Ordinanze Traffico e Segnaletica

Prot. n. _____

039184

del _____

16 GIU. 2008

Oggetto: Ordinanza di istituzione della Zona a Traffico Limitato in via Roma, tratto da piazza Trento e Trieste a via Cardinal Tosi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la via Roma, nel tratto in oggetto, è caratterizzata dal senso unico di circolazione, da un ridotto sedime stradale, dalla mancanza di marciapiede, soggetta a rilevante transito pedonale ed è parte integrante del centro storico;

RILEVATO che le suddette caratteristiche determinano una situazione di forte insicurezza per i pedoni perché non adeguatamente protetti, che il passaggio del traffico veicolare causa una situazione di forte inquinamento atmosferico che determina pericolo per la salute degli inquilini dei palazzi che si affacciano sulla strada, che la limitazione al transito sul tratto di via Roma non implica gravosi allungamenti del percorso per raggiungere il secondo tratto della via o la restante zona a Traffico Limitato;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 295 del 26 maggio 2008;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il DPR 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.

ORDINA

- 1) è istituita la Zona a Traffico Limitato in via Roma, tratto da piazza Trento e Trieste a via Cardinal Tosi.
- 2) la circolazione nella suddetta via è disciplinata come segue:
 - a) divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore;
 - b) sono esonerati dal divieto di cui al punto a) i seguenti veicoli:

Con autorizzazione:

- residenti e titolari di posti auto nelle proprietà all'interno del tratto in oggetto della via Roma (annuale solo transito);
- residenti, titolari ed addetti ad attività che non dispongono del posto auto all'interno della proprietà sita nel tratto in oggetto di via Roma (annuale transito e sosta per carico e scarico limitatamente a un veicolo per volta per ogni nucleo familiare o attività e per un tempo massimo di 15 minuti nelle apposite aree);
- artigiani ed imprese chiamati a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno del tratto in oggetto della via Roma (temporanea al transito ed eventualmente alla sosta nelle apposite aree);

Senza autorizzazione:

- veicoli di società esercenti servizi di pubblica utilità per intervento all'interno del tratto in oggetto di via Roma (A.Ge.S.P., ENEL, TELECOM....);
 - veicoli adibiti a pubblico servizio (TAXI e NCC) esclusivamente per le operazioni di prelievo e accompagnamento persone nel tratto in oggetto di via Roma;
 - veicoli dei corpi di vigilanza per servizio all'interno del tratto in oggetto della via Roma;
 - veicoli delle Forze dell'Ordine;
 - mezzi di soccorso;
 - veicoli delle ditte di onoranze funebri e riti religiosi (relativamente ai mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse nel tratto in oggetto della via Roma);
 - veicoli per carico e scarico merci nel tratto in oggetto della via Roma dalle ore 7,30 alle ore 12.30;
- c) le esenzioni di cui al punto b) non si applicano in ogni caso ai veicoli con massa complessiva superiore a t. 5 ;
- 3) la durata delle autorizzazioni di cui al punto 2) è fissata in anni uno, rinnovabili entro 15 giorni prima della scadenza, l'autorizzazione decade al venir meno dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata;
- 4) l'Ufficio Sicurezza Viabilistica della Polizia Locale del rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 2), dietro apposita istanza e previa verifica dei requisiti;
- 5) l'Ufficio Sicurezza Viabilistica e in caso d'impossibilità il Comando di Polizia Locale, sono incaricati del rilascio delle autorizzazioni temporanee per il carico e scarico merci oltre l'orario consentito e per il transito ed eventualmente la sosta nelle apposite aree, ad artigiani ed imprese chiamate a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno del tratto in oggetto della via Roma.

DISPONE

ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S. che la disciplina di cui sopra venga resa nota mediante l'apposizione della segnaletica prescritta la cui posa è demandata al Settore Opere Pubbliche/Strade; la presente ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica di cui al precedente punto;

chi espleta servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. sanzionerà coloro che non prestano osservanza all'ordine di cui sopra comminando le sanzioni amministrative previste.

INFORMA

ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o al Tribunale Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.



**IL COMANDANTE
DIRIGENTE SETTORE 6°
POLIZIA LOCALE
Dott. Alessandro CASALE**

Il responsabile del procedimento in base all'art.5 legge 1990:
Agente di Polizia Locale Giuseppe Vaccarino.